

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo Lo Presti Presidente

dott. Giuseppe Colavecchio Consigliere

dott. Marco Smiroldo Consigliere

dott. Francesco Albo Consigliere

dott.ssa Giuseppa Cernigliaro Consigliere - relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 51/A/2025

nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. **7002/P** del registro di segreteria, depositato in data 16.1.2025, promosso da:

- *Omissis*, nata a *Omissis* il *Omissis*, rappresentata e difesa dall'Avv. Girolamo Calandra (girolamocalandra@pecavv.pa) del Foro di Palermo, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Palermo in P.zza V.E. Orlando, n. 33, nonché presso il domicilio digitale del difensore

contro

- Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, con sede in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso nel presente giudizio - congiuntamente e disgiuntamente - dagli avv.ti Francesco Gramuglia (pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e Tiziana Giovanna Norrito (pec: avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it),

elettivamente domiciliato a Palermo, Via Maggiore Toselli, n. 5,

per la riforma

della sentenza n. 81/2024 della Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, Giudice unico delle pensioni del 21.2.2024, depositata il 23.2.2024 e pubblicata il 27.2.2024 – non notificata.

Uditi nell'odierna pubblica udienza, l'Avv. Girolamo Calandra per l'appellante e l'avvocato Silvia Eleonora Ragusa per l'INPS, giusta delega agli atti.

Ritenuto in

FATTO

1.1. Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, l'odierna appellante ha agito avverso il provvedimento di cessazione della pensione diretta di inabilità (categoria "IOCPDEL"), già costituita con provvedimento della sede provinciale INPS di Messina n. *Omissis*, nonché avverso il provvedimento di costituzione della pensione n. *Omissis* del 3.8.22 (categoria "IOCUM") e ciò al fine di vedersi riconoscere il diritto al ripristino del trattamento pensionistico diretto di inabilità revocato (cat. IOCPDEL) e la sua riliquidazione sulla base dei periodi di servizio già riconosciuti e presenti nell'estratto conto previdenziale.

L'allora ricorrente ha premesso di avere svolto la propria intera attività lavorativa presso gli enti del servizio sanitario nazionale in quanto, nel giugno del 1986 veniva assunta dalla USL n. 59 di Cassano d'Adda per poi transitare alla USL n. 65 di Sesto San Giovanni e, dal mese di

dicembre 1987, alla USL n.41 di Messina nord, per poi concludere il proprio servizio presso l'azienda ospedaliera "Ospedali riuniti Papardo-Piemonte" sino alla dichiarazione di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro, intervenuta nel 2021; di conseguenza, è stata posta in quiescenza, ai sensi dell'art. 2, co. 12, della L. n. 335/1995, con riconoscimento della pensione diretta di inabilità a valere sulla gestione pensionistica degli ex dipendenti degli Enti Locali.

La deducente ha fatto presente che, a seguito di un riscontrato errore sul mancato computo del periodo di servizio prestato presso le UU.SS.LL. n. 59 di Cassano d'Adda e n. 65 di Sesto San Giovanni, aveva richiesto il ricalcolo della pensione con l'inclusione dei periodi lavorativi non considerati i quali erano invece presenti nell'estratto conto contributivo allegato al ricorso.

A seguito di ciò, la ricorrente ha ricevuto la comunicazione del 3 agosto 2022 (di Liquidazione Pensione n. *Omissis* Cat. IOCUM con decorrenza 1° febbraio 2021) con cui l'INPS ha disposto la cessazione della sua posizione previdenziale costituita presso la gestione dei dipendenti pubblici, e del relativo trattamento pensionistico cat. IOCPDEL, riconoscendole un trattamento diverso a carico della gestione ordinaria, identificato con la sigla IOCUM, ove non risultavano confluiti i contributi versati nel tempo da parte del datore di lavoro pubblico.

La pensionata ha asserito, al contempo, che a causa di tale pregiudizievole diverso inquadramento, non aveva accesso alle prestazioni del Fondo Credito per la gestione unitaria delle prestazioni

creditizie e sociali.

Ha chiesto, in conclusione, l'accertamento del diritto alla pensione di inabilità (categoria "IOCPDEL") a valere nel fondo gestione pubblici dipendenti, ex CPDEL, nonché la riliquidazione del suddetto trattamento pensionistico in base alla contribuzione risultante dall'estratto conto prodotto e, per l'effetto, la condanna dell'INPS al versamento delle differenze dovute sia a titolo di pensione che a titolo di Trattamento di fine servizio.

Costituendosi, l'INPS evidenziava che il trattamento pensionistico della ricorrente era stato rideterminato d'ufficio utilizzando anche la contribuzione presente nella gestione privata, riguardante l'attività lavorativa svolta presso la "CASA DI CURA CRISTO RE" S.r.l. nel periodo dal 01.06.1985 al 13.08.1985.

L'Istituto ha rappresentato che, in base alla normativa vigente e alle disposizioni della Circolare dell'Istituto n. 140 del 3 ottobre 2013, per i soggetti iscritti a due o più forme assicurative individuate dall'art. 1, co. 240, L. n. 228/2012 con domanda di pensione di inabilità presentata dal 1° gennaio 2013, la liquidazione di tale tipologia di trattamento pensionistico veniva effettuata tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile e che, pertanto, nel caso di specie, la richiamata disposizione dell'art. 1, co. 240 L. n. 228/2012, opererebbe d'ufficio. In merito, poi, alla riscontrata impossibilità di accesso alle prestazioni del c.d. "Fondo Credito", ha evidenziato che nella domanda di pensione non risultava effettuata alcuna richiesta di adesione al suddetto fondo da parte della ricorrente.

L’INPS, quindi, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

1.2. Con ordinanza n. 155/2023, il giudice di prime cure ha disposto la produzione dei documenti citati nel ricorso e non versati in giudizio nonché, a cura dell’INPS, il deposito del fascicolo d’ufficio unitamente ai conteggi contestati dalla ricorrente e ad alcuni chiarimenti sul computo della nuova pensione e sugli arretrati corrisposti.

1.3. Con la sentenza oggi impugnata, il decidente, in primo luogo, ha declinato la giurisdizione della Corte dei conti sulla domanda di condanna al pagamento degli arretrati a titolo di Trattamento di fine servizio, con conseguente preclusione dell’esame di ogni questione sulla materia. Quanto alle ulteriori domande, ha rigettato il ricorso sulla base delle seguenti considerazioni.

La pretesa di parte ricorrente relativa al computo, nella gestione previdenziale pubblica, del servizio svolto presso la “CASA DI CURA CRISTO RE” (01.06.1985 – 13.08.1985) è stata considerata destituita di fondamento in quanto detti periodi, benché presenti nell’estratto conto contributivo dell’INPS, non erano stati oggetto di ricongiunzione presso la gestione pubblica CPDEL; la deducente non aveva infatti fornito alcuna prova circa la presentazione della relativa domanda e dell’avvenuto pagamento degli oneri di ricongiunzione.

Il decidente ha altresì respinto la richiesta di riliquidazione del trattamento pensionistico di inabilità a carico della CPDEL con il computo del servizio pubblico prestato presso le USL lombarde giacché detti servizi, inizialmente non valorizzati nella pensione

liquidata in via provvisoria nella gestione CPDEL, sono stati invece regolarmente computati nel nuovo trattamento pensionistico in cumulo, il cui provvedimento è stato adottato dall'INPS anteriormente alla proposizione del ricorso introduttivo.

La domanda di ripristino della pensione di inabilità "IOCPDEL" è stata parimenti rigettata poiché, in virtù del disposto dell'art. 1 della legge n. 228/2012 (segnatamente ai commi 239, 240, 242 e 245), l'operato dell'INPS è stato corretto, avendo quest'ultimo liquidato d'ufficio la pensione di inabilità in cumulo "IOCUM" (ex art. 1, comma 240, legge n. 228/2012) senza che ciò abbia comportato alcun trasferimento dei contributi già versati dalla gestione previdenziale pubblica a quella privata del FLPD. Dal punto di vista economico, la liquidazione della pensione di inabilità in cumulo non ha determinato alcun pregiudizio alla sig.ra *Omissis* in quanto la nuova pensione cat. IOCUM è superiore rispetto alla precedente pensione di inabilità cat. IOCPDEL, tanto è vero che alla pensionata sono stati riconosciuti arretrati lordi per un importo di euro 33.101,65.

Infine, il giudice di prime cure ha accertato che la liquidazione d'ufficio non è affatto pregiudizievole neppure in riferimento all'accesso al "Fondo Credito" poiché dalla determina della liquidazione della pensione IOCUM risulta che la sig.ra *Omissis* non ha aderito a tale fondo.

In ragione della soccombenza, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite in favore dell'INPS.

2.1. Con atto di gravame depositato il 16.1.25 e tempestivamente

notificato, la Sig.ra *Omissis* ha proposto appello avverso la sentenza ribadendo il suo diritto al ripristino della pensione di inabilità originariamente riconosciutale e formulando i seguenti motivi di impugnazione:

1. "*Errata e contradditoria applicazione della disciplina del cumulo contributivo delineata dalla l. n. 228/2012*";

La sentenza impugnata risulterebbe non corretta nella parte in cui, da un lato, afferma che la disciplina del cumulo contributivo ex L. n. 228/2012 "*dispone che il diritto alla pensione di inabilità ed ai superstiti è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione, nonché agli ulteriori requisiti richiesti nella forma assicurativa nella quale il soggetto interessato è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante. La pensione di inabilità, quindi, viene liquidata ed erogata dalla gestione nella quale il lavoratore è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante con le modalità da questa previste*" ma, per contro, del tutto contraddittoriamente, ritiene corretto l'operato dell'INPS che ha invece cancellato l'iscrizione della sig.ra *Omissis* alla gestione in cui era iscritta al momento in cui si è manifestato lo stato inabilitante per iscriverla in una nuova e diversa gestione, non prevista da alcuna disposizione di legge.

l'INPS avrebbe dovuto invece limitarsi a ricalcolare la pensione di inabilità di categoria IOCPDEL spettante all'appellante in base a tutta la contribuzione versata sia nel fondo previdenziale di sua iscrizione (CPDEL), sia nel fondo per i lavoratori del settore privato mentre l'ente previdenziale ha invece illegittimamente liquidato un nuovo e diverso

trattamento previdenziale di categoria “IOCUM” che, con ogni evidenza, non appartiene al fondo per i dipendenti pubblici.

2. “*Violazione dell’art. 54 della l. n.88/1989 e dell’art. 2697 c.c. rispetto alla ricongiunzione dei contributi versati nel fondo per i lavoratori dipendenti*”

La ricongiunzione dei servizi privati, ex D.P.R. n. 1092/1973, era chiaramente evincibile nell’estratto conto contributivo rilasciato dall’INPS prima della proposizione del giudizio e risulta invece inaspettatamente omessa nel diverso estratto conto che l’INPS ha prodotto costituendosi nel primo grado del giudizio. Da ciò discende l’erroneità del relativo capo della sentenza perché il giudice di prime cure ha disatteso tale questione limitandosi a sostenere che l’estratto conto contributivo non avrebbe rilevanza probatoria, in quanto documento informativo e non certificativo della posizione contributiva della lavoratrice.

Tale affermazione si pone però in insanabile contrasto con quanto stabilito dall’art. 54 della L. n. 88/1989 che attribuisce valore certificativo all’estratto conto dell’ente di previdenza. Sotto questo profilo, il decidente ha altresì errato laddove non ha tenuto conto del legittimo affidamento ingenerato dal documento in questione nell’appellante al tempo in cui costei ha instaurato il giudizio.

3. “*Sul mancato accesso al Fondo credito. Violazione del dovere di interpretazione della domanda e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.) rispetto al mancato accesso al fondo credito*”

Il capo della sentenza in cui viene affrontata tale questione va censurato perché l'odierna appellante, nel giudizio di primo grado, non si doleva del mancato accesso al Fondo bensì del fatto che la cancellazione della sua iscrizione al detto Fondo (previsto per i soli dipendenti pubblici) la privava ingiustamente del requisito necessario ad accedervi in futuro richiedendo le relative prestazioni una volta pubblicato l'apposito bando di concorso. Occorre, poi, aggiungere che da quando l'odierna appellata è stata posta in quiescenza non è stato pubblicato alcun bando di concorso per le prestazioni del fondo in questione, né ella avrebbe potuto parteciparvi, proprio a causa della cancellazione della sua iscrizione alla gestione per i dipendenti pubblici (IOCPDEL) operata d'ufficio e senza alcun motivo dall'Istituto appellato.

4. "*Violazione dell'art. 31 c.g.c. e dell'art. 92 c.p.c. rispetto al regolamento delle spese di lite*".

Il giudice di prime cure, nella statuizione sulle spese, non ha tenuto conto del fatto che l'odierna appellante ha proposto ben due ricorsi in via amministrativa, rimasti inesitati, e non ha mai ricevuto i chiarimenti ripetutamente richiesti all'INPS.

L'appellante è stata resa edotta delle modalità di determinazione del suo trattamento pensionistico soltanto con la documentazione prodotta in corso di causa dall'INPS su impulso del giudce. A ciò deve aggiungersi che la stessa ha subìto le modifiche apportate al suo trattamento pensionistico, vedendosi persino iscrivere ad altra gestione previdenziale, senza motivo, illegittimamente e senza poter

comprendere l'operato dell'INPS, in assenza di qualsivoglia tipo di assistenza o chiarimento da parte dell'appellato.

In ragione di ciò, sussistevano e sussistono le giuste ragioni previste dal combinato disposto dell'art. 31 c.g.c. e dell'art. 92 c.p.c. per disporre la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi del giudizio anche in caso di mancato accoglimento delle domande proposte con il presente atto di appello.

In conclusione, l'appellante chiede l'accoglimento del gravame e, in subordine, la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui dispone la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'INPS e di volere disporre la compensazione integrale delle stesse per entrambi i gradi del giudizio.

2.2. L'INPS si è costituito, con memoria depositata il 20.5.25, per confutare i motivi di gravame dell'appellante deducendone l'infondatezza.

L'ente previdenziale sostiene che la prospettiva dell'appellante è totalmente errata sia in punto di diritto che di fatto giacché la pensione oggetto del presente giudizio non è stata posta a carico di una gestione previdenziale diversa ma è stata calcolata in cumulo tenendo conto, cioè, delle contribuzioni vantate dalla pensionata in diverse gestioni, in perfetta aderenza alle previsioni di legge. Non vale infatti a mutare la natura del trattamento di quiescenza il suffisso "CUM" apposto alla categoria di pensione in luogo del precedente "CPDEL".

L'Istituto ha semplicemente liquidato d'ufficio la pensione di inabilità in cumulo (cat. IOCUM), in applicazione art. 1, comma 240 della legge n.

228/2012, senza che questo abbia comportato alcun trasferimento dei contributi già versati dalla gestione previdenziale pubblica a quella privata del FPLD. L'ente previdenziale appellato, richiamando i punti essenziali della motivazione della sentenza impugnata, ha quindi chiesto il rigetto del gravame con vittoria di spese.

All'udienza del 5 giugno 2025, le parti hanno discusso e concluso, riportandosi ai propri scritti difensivi, come da verbale di udienza.

Considerato in

DIRITTO

1.1. Il gravame proposto da parte appellante, in quanto tendente ad ottenere il ripristino dell'iscrizione alla gestione previdenziale per i dipendenti pubblici e del trattamento pensionistico di inabilità categoria "IOCPDEL", è del tutto destituito di fondamento e va pertanto respinto.

1.2. Va difatti osservato che l'odierna impugnazione muove da un errato presupposto, consistente nell'asserito trasferimento/ cancellazione della posizione assicurativa dell'appellante dalla gestione pubblica CPDEL in favore di altra gestione (privata), con conseguente pregiudizio sull'assegno pensionistico in godimento.

Afferma, cioè, la deducente che, all'atto della concessione della pensione di inabilità in cumulo (con l'inclusione di periodi lavorativi presso privati non compresi nella precedente determina di pensione) l'ente previdenziale abbia ricalcolato il trattamento pensionistico ponendolo a carico di una diversa gestione, la quale non comprendeva la contribuzione versata presso l'originaria gestione pubblica.

Tali affermazioni, oltre ad essere smentite dalla documentazione

presente al fascicolo di causa, sono frutto di una mera percezione di parte appellante basata unicamente sull'intervenuto mutamento della categoria di pensione erogata, dapprima IOCPDEL e successivamente IOCUM.

1.3. Al fine di meglio chiarire le ragioni per cui la prospettiva della comparente non può essere favorevolmente scrutinata, appare opportuno illustrare brevemente le caratteristiche del cumulo gratuito e degli istituti ad esso affini, onde delineare gli esatti contorni del primo.

Per coloro che, come l'appellante, presentano contribuzioni accreditate in diverse gestioni previdenziali, il legislatore ha configurato tre diversi percorsi per il conseguimento della pensione; si tratta, come è noto, dei preesistenti istituti della ricongiunzione e della totalizzazione nonché, da ultimo, del cumulo gratuito.

Questi tre istituti sono distinti quanto al rispettivo ambito di applicazione e ai benefici conseguibili dal richiedente, essendo stati configurati dal legislatore come alternativi tra loro, come si chiarirà a breve.

La disciplina di cui agli artt. 1 e 2 della legge 29/1979 prevede la ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati dal lavoratore presso diverse gestioni previdenziali, al fine di ottenere un'unica pensione calcolata sulla base di tutti i contributi versati. A domanda dell'istante, quindi, i contributi (obbligatori, volontari, figurativi o a titolo di riscatto) vengono trasferiti presso un'unica gestione previdenziale, previo pagamento di un onere che varia in rapporto all'età al momento della domanda, a copertura della c.d. riserva matematica individuale. La natura onerosa della ricongiunzione è infatti finalizzata alla

realizzazione di un equilibrio finanziario e attuariale tra la contribuzione versata (e successivamente trasferita) e la prestazione pensionistica da erogarsi in futuro.

Per effetto della ricongiunzione, la posizione assicurativa già posseduta dal lavoratore presso la gestione di provenienza, nella sua integrale consistenza, viene trasferita nella nuova gestione in tal modo *"…contemperando la sostenibilità del sistema previdenziale nel suo complesso con l'esigenza che il pluralismo delle gestioni previdenziali e la frammentarietà della carriera lavorativa non si risolvano in un pregiudizio per il lavoratore che intenda conseguire la pensione*" (Corte costituzionale sent. n. 147/2017).

La ricongiunzione si prefigge quindi di valorizzare tutti i periodi assicurativi e di attribuire all'interessato un trattamento più vantaggioso rispetto a quello che potrebbe rivendicare tenendo distinti i rispettivi periodi poiché il calcolo dell'assegno pensionistico avviene con le modalità applicabili alla gestione presso la quale è stata trasferita l'intera contribuzione.

Per quanto concerne l'istituto della totalizzazione, l'art. 1 del d.lgs. n. 42/2006 ("Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi") stabilisce che, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi, agli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103,

che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni, è data facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione.

Diversamente dalla ricongiunzione, la totalizzazione non comporta alcun onere per l'iscritto e non determina l'unificazione delle posizioni assicurative consentendo solo di cumulare, ai fini della pensione, i periodi assicurativi presenti presso le diverse gestioni previdenziali e ponendo a carico di ciascun ente la quota del trattamento pensionistico di sua spettanza, in proporzione dell'anzianità assicurativa e contributiva maturata dall'interessato presso la gestione medesima.

La totalizzazione consiste, quindi, in una *fictio iuris* mediante la quale le anzianità maturate presso le diverse gestioni previdenziali vengono sommate e considerate unitariamente ai fini del conseguimento del diritto a pensione ma il computo dell'assegno avviene secondo il criterio del pro-rata, in proporzione, cioè, ai contributi effettivamente esistenti presso ciascuna gestione e con l'applicazione del metodo contributivo (art. 4 d.lgs. n. 42/2006, salve le eccezioni di cui al comma 5).

Diversamente dalla ricongiunzione, la totalizzazione è subordinata alla sussistenza di determinati requisiti (art. 1, c. 1, d.lgs. n. 42/2006): a) il soggetto interessato deve aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età e deve far valere un'anzianità contributiva almeno pari a venti anni ovvero, indipendentemente dall'età anagrafica, deve aver accumulato un'anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni; b)

devono sussistere gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alla pensione di vecchiaia.

Successivamente, con l'art. 1, cc. 239-248, della legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013), il legislatore ha affiancato agli illustrati istituti il c.d. cumulo delle contribuzioni frammentate, dapprima per i soli lavoratori dipendenti ed autonomi iscritti alle varie gestioni dell'INPS, e poi esteso dall'art. 1, c. 195, della legge 232/2016 anche ai liberi professionisti.

L'istituto del cumulo, al pari della totalizzazione, consente a chi abbia versato contribuzione per periodi non coincidenti in due (o più) gestioni previdenziali e che non sia già titolare di trattamento pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni, di unificare i periodi in questione al fine del conseguimento di un'unica pensione (art. 1, c.239, l. 228/2012). Allo stesso modo, vengono sommati tutti i periodi contributivi non coincidenti, in forma gratuita, onde consentire all'assicurato di fruire del trattamento pensionistico senza il materiale trasferimento della contribuzione, che permane allocata nelle varie gestioni; diversamente dalla totalizzazione, il cumulo non è però assoggettato ai limiti previsti dal legislatore per l'accesso a quest'ultima.

Quanto al computo della pensione, ciascuna gestione assicurativa determina "*il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento*"

(art.1, c. 245). La liquidazione del trattamento è a carico dell'INPS, previa acquisizione delle quote di pensione da parte degli enti coinvolti nel cumulo (art. 1, c. 244).

Le descritte disposizioni configurano dunque il cumulo gratuito come una nuova garanzia apprestata dal legislatore in favore dei soggetti con contribuzione frammentata, "*in alternativa rispetto agli strumenti già collaudati della ricongiunzione (legge 7 febbraio 1979, n. 29, recante «Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali») e della totalizzazione (decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, recante «Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi*)»" (Corte costituzionale sent. n. 147/2017).

1.4. La posizione dell'odierna appellante rientra nella previsione di cui all'art.1, comma 240, della menzionata legge n. 228/2012 ove si stabilisce che "*Per i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, il trattamento di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, è liquidato tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile nelle gestioni interessate, ancorché tali soggetti abbiano maturato i requisiti contributivi per la pensione di inabilità in una di dette gestioni*".

In relazione a tale disposizione, è stata operata dall'INPS la costituzione d'ufficio della pensione di inabilità IOCUM, derivante dal cumulo dei contributi presenti presso la gestione previdenziale

pubblica (Cassa CPDEL) e presso quella privata (FPLD), con riferimento, quest'ultima, ad un periodo lavorativo svolto dall'appellante con iscrizione a tale gestione.

Sotto questo profilo, la sentenza appellata ha chiarito che l'allora ricorrente non aveva fornito la prova di avere ricongiunto i suddetti periodi presso la gestione CPDEL e pertanto l'INPS ha correttamente provveduto a valorizzare detti servizi, ai fini pensionistici, mediante il cumulo gratuito senza alcun aggravio per la pensionata.

Viene quindi smentita la ricostruzione di parte appellante circa l'arbitraria cancellazione, da parte dell'ente previdenziale, della contribuzione affluita alla CPDEL giacché con la pensione in cumulo le diverse contribuzioni rimangono allocate nelle gestioni di pertinenza venendo valorizzate, distintamente, ai fini di un'unica pensione la cui categoria viene codificata dall'INPS come "CUM" appunto per identificare le pensioni in cumulo.

D'altra parte, che non vi sia stato alcun trasferimento di contributi ad altra gestione (o cancellazione o cambio di regime, come variamente indicato dall'appellante) lo si evince chiaramente dai due estratti conto previdenziali del 2022 e del 2023 ove i servizi con iscrizione al FPLD e quelli accreditati presso la gestione CPDEL rimangono del tutto distinti.

Gli atti di causa contraddicono inoltre l'ulteriore tesi del pregiudizio arrecato all'appellante dalla liquidazione della pensione di inabilità in cumulo e ciò in quanto la nuova pensione di categoria IOCUM è di importo superiore rispetto alla precedente pensione di inabilità (cat. IOCPDEL), tanto è vero che sulla base di essa alla pensionata sono

stati riconosciuti arretrati lordi per un importo di euro 33.101,65.

2. Alla luce delle precedenti considerazioni, essendosi dimostrate infondate le prospettazioni di parte appellante, vanno rigettati i primi due motivi di appello.

3. Relativamente alle censure concernenti la mancata iscrizione al Fondo credito, esse si rivelano parimenti prive di fondamento.

Difatti, come correttamente statuito dal primo giudice, non vi è prova agli atti che l'appellante abbia aderito a tale fondo nei termini previsti dalla disciplina di riferimento. Ciò lo si trae dalla stessa determina di liquidazione della pensione IOCUM ove risulta che la pensionata non ha aderito al fondo, motivo per cui non sono state applicate le relative trattenute.

Priva di pregio si rivela pertanto la doglianza in esame che attribuisce la mancata iscrizione al Fondo credito alla (inesistente) circostanza dell'intervenuta cancellazione della contribuzione già affluita presso la Cassa CPDEL.

4. Infine, avuto riguardo al quarto motivo di appello, non condivisibili appaiono le argomentazioni spese dall'appellante. Il giudice di prime cure ha infatti correttamente applicato la disposizione di cui all'art. 31, comma 1, del codice della giustizia contabile, tenuto conto della soccombenza della ricorrente.

5. Conclusivamente, l'appello proposto va respinto con integrale conferma della sentenza della Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, Giudice unico delle pensioni, n. 81/2024.

6. In ragione della soccombenza di parte appellante, la stessa va condannata al pagamento delle spese di lite in favore dell'INPS, per il presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando,

- respinge l'appello proposto da *Omissis* con conferma della sentenza della Corte dei conti – Sez. Giurisdizionale per la Regione siciliana, Giudice unico delle pensioni, n. 81/2024.

Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'INPS che si liquidano in euro 1.000,00 (euro mille,00).

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 5 giugno 2025.

L'Estensore Il Presidente

Dott.ssa Giuseppa Cernigliaro Dott. Vincenzo Lo Presti

(F.to digitalmente) (F.to digitalmente)

Il Collegio, ravvisati i presupposti applicativi dell'art. 52, del d.lgs. 196/2003, e dell'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016,

dispone con decreto

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3, di detto art. 52, nei riguardi della parte privata.

Il Presidente

Vincenzo Lo Presti

(firmato digitalmente)

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 24/06/2025

Il Funzionario preposto

Dott.ssa Pietra Allegra

F.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento del Collegio, ai sensi dell'art. 52, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata.
Palermo, 24/06/2025
Il Funzionario preposto
Dott.ssa Pietra Allegra
F.to digitalmente